



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 58 DEL 6 AGOSTO 2012

OGGETTO: Ditta Consorzio Cerea S.p.A., con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Impianto per la raccolta, stoccaggio e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Procedimento di VIA – AIA ai sensi degli art. n. 11 e 23 della LR n. 10/99 ed ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 26/07 – DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009.  
Autorizzazione Integrata Ambientale punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (ex punto 5.1 dell’Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59).  
Modifica prescrizione n. 24 lettera bb. del DSR n. 72 del 23 novembre 2010 e s.m.i..

## IL SEGRETARIO REGIONALE PER L’AMBIENTE

- (1) RICHIAMATO il precedente DSR n. 72 del 23 novembre 2010, con cui è stata rilasciata alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. – sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta ai punti 5.1 (ora punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente alla gestione dell’impianto per la raccolta, stoccaggio e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR);
- (2) CONSIDERATO che ai sensi della prescrizione n. 24 lettera bb. del succitato DSR n. 72/2010 la Ditta era tenuta, entro e non oltre 12 mesi, a *presentare una specifica proposta gestionale – prodotta anche sulla base delle analisi storiche – finalizzata a garantire una concentrazione di Cromo VI  $\leq 5 \mu/L$  nell’MPS prodotte;*
- (3) VISTA la nota del 18 novembre 2011 con la quale la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. ha trasmesso a Regione, Provincia e ARPAV il *monitoraggio effettuato sul parametro Cromo VI*, così come richiesto dalla succitata prescrizione n. 24 lettera bb.;
- (4) CONSIDERATO che nella medesima nota la Ditta dichiarava quanto di seguito riportato:
1. a seguito della prescrizione n. 24 bb) del DSR n. 72/2010, la società ha interrotto, in via cautelativa, la produzione della linea prodotti In.Ar.Co.;
  2. lo studio eseguito dimostra l’incongruità della ricerca del parametro Cromo VI nell’eluato “Test di Cessione” per l’inadeguatezza del limite dato sia rispetto alla matrice sia rispetto alle tecniche analitiche.
- (5) VISTA la nota n. 31474/2012 del 16 marzo 2012 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ha trasmesso, a Regione, Provincia e Ditta, il parere richiesto dalla medesima al Servizio Laboratorio Provinciale ARPAV di Venezia – Unità Operativa Suoli e Rifiuti, facendo proprio il parere espresso da quest’ultimo;
- (6) VISTE le note n. 227864 del 17 maggio 2012 e n. 242860 del 25 maggio 2012, con cui è stata convocata una riunione tecnica istruttoria – il cui verbale è stato trasmesso con nota n.

315062 del 9 luglio 2012 – al fine di raccogliere informazioni e/o osservazioni da parte degli Enti interessati relativamente alla documentazione trasmessa dalla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. in data 18 novembre 2011;

- (7) VISTO che al succitato incontro sono stati invitati rispettivamente Provincia di Verona, Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, Osservatorio Suolo e Rifiuti, Dipartimento regionale Laboratori, Comune di Cerea e Ditta;
- (8) CONSIDERATO durante il succitato incontro tecnico istruttorio gli Enti presenti sono convenuti, alla luce dei risultati emersi dal succitato studio condotto dalla Ditta Consorzio Cerea S.p.A., sull'opportunità di procedere alla modifica della prescrizione n. 24 lettera bb), ritenendo sufficientemente cautelativo dal punto di vista ambientale, anche alla luce anche delle norme vigenti, imporre il rispetto del limite per il Cromo totale pari a 50 µg/L;
- (9) CONSIDERATO che sempre in sede di riunione tecnica istruttoria gli enti presenti ritengono necessario che la Ditta in seguito alla modifica dell'autorizzazione in essere provveda ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine di uniformarlo a quanto prescritto;
- (10) RITENUTO pertanto di modificare la prescrizione n. 24 lettera bb. Come di seguito riportato:
- 24 bb. Dovrà essere svolto il test di cessione su ogni lotto della MPS In.Ar.Co. per la formazione di rilevati.
- (11) VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;
- (12) VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, che ha modificato la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006;
- (13) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- (14) VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15 maggio 2012;
- (15) VISTO il DSR n. 72 del 23 novembre 2010 e s.m.i..

## DECRETA

1. La prescrizione n. 24 lettera bb. Del DSR n. 72/2010 è così modificata:  
24 bb. Dovrà essere svolto il test di cessione su ogni lotto della MPS In.Ar.Co. per la formazione di rilevati.
2. La Ditta è tenuta – entro **90 giorni** dalla data di trasmissione del presente provvedimento – ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, uniformandolo alla nuova prescrizione, e a trasmetterlo a Regione, Provincia ed ARPAV. Tale PMC dovrà contenere un aggiornamento, concordato con ARPAV, delle procedure di controllo per garantire una corretta corrispondenza del materiale prodotto agli standard ambientali richiesti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 72 del 23 novembre 2010 e s.m.i..
4. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
PER L'AMBIENTE**  
*Ing. Mariano Carraro*

***FIRMATO***